

REGOLAMENTO (CE) N. 10/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 1994****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione
in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco e di sorgo nel periodo 1987-1992; che con il regolamento (CEE) n. 991/93⁽²⁾, che proroga le misure prese nel quadro dell'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1993, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3640/93, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che è materialmente impossibile importare fisicamente in Spagna i quantitativi di granturco e di sorgo in oggetto entro la data del 28 febbraio 1994, come prevede l'accordo; che occorre quindi applicare la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3640/93 ed effettuare pertanto l'importazione dei quantitativi previsti per il 1993 durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 1994;

considerando che allo scopo di evitare perturbazioni nel mercato spagnolo è necessario facilitare la distribuzione nel tempo delle importazioni fino al mese di aprile 1994; che a questo fine è una misura appropriata incrementare la riduzione del prelievo dell'ammontare delle maggiorazioni mensili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n.

1766/92 del Consiglio⁽³⁾, all'importazione di granturco in Spagna.

2. La gara è aperta sino al 7 aprile 1994. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente spagnolo oppure inviandola a detto servizio mediante telescritto, telegramma o telefax.

2. Nell'offerta occorre indicare:

- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.

3. L'offerta è valida soltanto se:

- a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;
- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo spagnolo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 1 000 t.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 104 del 29. 4. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

4. Le offerte non conformi ai paragrafi 1, 2 e 3 o contenenti condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non sono valide.

5. Le offerte presentate non possono essere ritirate.

Articolo 3

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾, i titoli di importazione rilasciati sono considerati, ai fini della determinazione della loro validità, rilasciati il giorno di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

2. I certificati di importazione relativi alla presente gara sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1, fino al 30 aprile 1994.

3. Ai titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 3640/93.

4. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽²⁾ il quantitativo immesso in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 del titolo stesso è indicata la cifra 0.

5. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, tenendo conto delle offerte pervenutele:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. L'ammontare della riduzione del prelievo all'importazione aggiudicato conformemente al paragrafo 1 è aumentato della differenza fra il prezzo d'entrata applicabile nel mese d'importazione e il prezzo d'entrata applicabile nel mese del rilascio dei titoli.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

3. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La cauzione è incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:

- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
- b) allorché l'aggiudicatario fornisce la prova che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna; questa prova può essere fornita tramite una fattura di vendita a un trasformatore o a un consumatore in Spagna;
- c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre 2 ore dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora contemplata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bando di gara settimanale per la riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

[Regolamento (CE) n. 10/94]

Termine per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	4	5
Numerazione dei concorrenti	Quantitativo (in tonnellate)	Importo della riduzione del prelievo all'importazione	Importo compensativo fissato anticipatamente	Origine del cereale
1				
2				
3				
4				
5				
ecc.				